

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 389 08/04/2022

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

Ditta FUSTAMERIA MANTOVANA S.r.l. - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Determinazione del Dirigente n. 1882 del 23/07/2009 per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi mediante le inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e di smaltimento (D15) dell'impianto, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell'Industria, n. 39

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Alla ditta FUSTAMERIA MANTOVANA S.r.l., con sede legale in Mazzin (TN), Via Strèda de l'Albolina n. 531, è rinnovata l'Autorizzazione Unica per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06, rilasciata con Determinazione del Dirigente n. 1882 del 23/07/2009 per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi mediante le inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e di smaltimento (D15) dell'impianto, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell'Industria n. 39.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., costituisce altresì titolo autorizzativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia e alle emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento in oggetto.

Le condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'impianto sono specificate nell'Allegato Tecnico che, assieme alla planimetria dell'impianto, fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

-il signor Pasquali Giuliano, in qualità di legale rappresentante della Ditta FUSTAMERIA MANTOVANA S.r.l., con sede legale in Mazzin (TN), Via Strèda de l'Albolina n. 531, con nota agli atti provinciali prot. n. 2507 del 17/01/2019, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica all'esercizio dell'impianto, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell'Industria n. 39;

-la ditta ha dichiarato che vi non sono state modifiche all'impianto e ai processi lavorativi rispetto a quanto autorizzato; Il rinnovo dell'esercizio richiesto è "tal quale", rispetto a quanto già autorizzato con provvedimento n. 1882 del 23/07/2009 e s.m.i.;

-Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, considerato il contesto di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, che in materia ambientale sono tesi ad ottenere un'Autorizzazione Unica in relazione ad ogni impianto di gestione rifiuti, ha ritenuto di accorpare le autorizzazioni ambientali esistenti, non riconducibili al DPR 59/2013, nell'Atto Unico rilasciato ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs n. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i., fatti salvi i termini di sospensione, il termine massimo di conclusione del procedimento è pari a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifica requisiti soggettivi:

- Si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato l'istanza, attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale TELEMACO della CCIAA, competente per territorio;

- Il Servizio ha proceduto alla verifica d'ufficio dell'acquisizione della procura speciale.

- Si è proceduto alla verifica della disponibilità giuridica dell'area interessata dall'istanza in istruttoria, acquisendo e verificando lo specifico titolo e attraverso l'effettuazione di una verifica catastale dei mappali indicati nell'istanza.

- Si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti, acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della

Repubblica e dalla competente Questura di Mantova.

- Si è proceduto alla verifica della conformità urbanistica dell'area indicata nell'istanza rispetto alla tipologia di progetto presentato nello specifico richiesta di rinnovo tal quale, per il tramite del parere dell'Amministrazione comunale competente, acquisito tramite certificato di destinazione urbanistica.

ISTRUTTORIA

PRESO ATTO che:

-Il Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152/06 s.m.i. e della L. 241/90 s.m.i., con nota prot. 7611 del 12/02/2019, ha richiesto alla Ditta FUSTAMERIA MANTOVANA S.r.l. di completare l'istanza come di seguito esposto:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto di gestione rifiuti;
- planimetria dell'impianto completata con l'apposita legenda che riporta, per ogni area, la superficie (mq), le operazioni (R/D), i tipi (cod. EER) e i quantitativi dei rifiuti (mc e t);
- dichiarazione del rappresentante legale qualora i rifiuti vengano sottoposti a recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto;
- certificazione di prevenzione incendi o dichiarazione sostitutiva antincendio (qualora l'attività risulti soggetta a controlli prevenzione incendi);
- estremi di annullamento di marca virtuale da utilizzare per il rilascio, tramite notifica PEC, dell'Atto di rinnovo dell'autorizzazione unica in oggetto;
- titolo autorizzativo allo scarico delle acque reflue industriali e meteoriche, in fognatura pubblica o in altro corpo recettore;
- titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera.

-La Ditta, con note agli atti provinciali prot. n. 14344 del 13/03/2019 e prot. n. 42827 del 17/07/2019, ha completato l'istanza; in particolare, con riferimento ai titoli autorizzativi richiesti, la Ditta:

- ha presentato copia dell'apposita istanza all'AATO di Mantova, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica;
- ha presentato una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che l'attività esercitata non rientra nell'elenco delle attività soggette a controllo dei VV.F., ai sensi del D.P.R. 151/2011, e che dalle operazioni di trattamento di cui sopra, non vengono generate emissioni, né di polveri, né di aerosol che possano essere captate e immesse in atmosfera o rimanere permanentemente in modo diffuso nell'ambiente di lavoro, in quanto per il lavaggio viene utilizzata unicamente acqua che viene sparata ad alta pressione dalle idropulitrici e l'eventuale pulviscolo formato da particelle di acqua, ricade al suolo molto velocemente. Per quanto invece riguarda la movimentazione di fusti e cisternette, avviene utilizzando carrelli elevatori a trazione elettrica e transpallet manuali; quindi, eliminando il rischio di gas di scarico da motori a scoppio nell'ambiente di lavoro; gli automezzi utilizzati per il trasporto, una volta posizionati per lo scarico, vengono spenti;
- ha dichiarato che i rifiuti ritirati, vengono sottoposti a recupero entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto.

-L'AATO della provincia di Mantova, con nota agli atti provinciali n. 47450 del 08/08/2019, ha fatto pervenire il Provvedimento prot. n. 999 del 7 agosto 2019,

inerente il Nulla osta all'autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento.

-Il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 52870 del 12/09/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Unica con la contestuale sospensione dei termini, in attesa di una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, timbrata e firmata dal legale rappresentante, accompagnata da una dettagliata relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, tesa ad evidenziare le modalità di gestione, dall'ingresso sino all'uscita dall'insediamento, di ogni singola tipologia dei rifiuti autorizzati ed in particolare le modalità di movimentazione e di stoccaggio, con evidenza dell'inesistenza di emissioni all'interno dello stabilimento.

Nella nota stessa la ditta veniva informata che non è possibile rinnovare l'autorizzazione per tutte le tipologie dei rifiuti trattati a causa dell'entrata in vigore della Legge n. 55/2019 per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 D. lgs. 152/06, per il recupero dei rifiuti è concessa dalle autorità competenti sulla base delle norme End of Waste e/o del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. mentre, nel caso in esame, l'attività di rigenerazione delle cisternette di plastica non è compresa nelle norme sopraccitate.

-La ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 55829 del 27/09/2019, ha fornito le integrazioni richieste specificando quanto segue:

1 - "dalle operazioni di trattamento di cui sopra, non vengono generate emissioni né di polveri, né di aerosol che possano essere captate e immesse in atmosfera o rimanere permanentemente in modo diffuso nell'ambiente di lavoro, in quanto per il lavaggio viene utilizzata unicamente acqua che viene sparata ad alta pressione dalle idropulitrici e l'eventuale pulviscolo formato da particelle di acqua, ricade al suolo molto velocemente. Per quanto invece riguarda la movimentazione di fusti e cisternette, avviene utilizzando carrelli elevatori a trazione elettrica e transpallet manuali, quindi eliminando il rischio di gas di scarico da motori a scoppio nell'ambiente di lavoro. Naturalmente gli automezzi utilizzati per il trasporto, una volta posizionati per lo scarico, vengono spenti";

2 - "le operazioni di recupero avvengono mediante:

a) raschiatura e lavaggio manuale, utilizzando attrezzatura idropulitrice ad acqua e spazzole, dei coperchi e rimozione della frazione grossolana (etichette e scritte) presente sui contenitori;

b) lavaggio, dei contenitori, con attrezzatura semiautomatica ad acqua e idropulitrice ad acqua, in zone apposite con sistema di raccolta dei reflui e stoccaggio degli stessi in cisterna in attesa di conferimento a soggetti autorizzati";

-La Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 31569 del 03/07/2020, ha comunicato l'estensione della garanzia finanziaria, con apposita Appendice n. 3 del 23/06/2020, alla Polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799513550, già prestata alla Provincia a mezzo della società assicurativa SACE SIMEST di Roma.

-Preso atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica nei termini di legge richiesti e che l'appendice n. 3, alla garanzia finanziaria prestata, copre tutto il periodo sino al 05/08/2021; il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 32891 del 10/07/2020, ha effettuato l'accettazione dell'Appendice n. 3, prestata al fine di rendere valida ed efficace

l'autorizzazione n. 1882 del 23/07/2009 ai fini dell'esercizio dell'attività sino alla data del 05/08/2021, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo.

-Preso atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica nei termini di legge richiesti e che l'appendice n. 4, alla garanzia finanziaria presentata con nota prot.n. 38518 del 14/07/2021, copre tutto il periodo sino al 05/08/2022; il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 39879 del 21/07/2021, ha effettuato l'accettazione dell'Appendice n. 4, prestata al fine di rendere valida ed efficace l'autorizzazione n. 1882 del 23/07/2009 sino alla data del 05/08/2022, in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo.

- Con riferimento alle indicazioni della Circolare Ministeriale, prot. n. 0001121 del 21/01/2019, recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*, vengono prescritte, se non già presenti, misure precauzionali e di sicurezza, volte a prevenire il rischio di incendi, in particolare:

- ☐ installazione di un impianto di videosorveglianza;
- ☐ installazione di impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- ☐ installazione di idonei presidi minimi antincendio (estintori);
- ☐ la circolazione all'interno dell'impianto sia opportunamente regolamentata con l'adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;
- ☐ predisposizione, da parte del gestore, di uno specifico Piano di emergenza interna, in conformità alle norme vigenti.

- Con riferimento alle Disposizioni attuative, disposte con l'art. 26-bis del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, ed introdotte dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 - *“prime indicazioni per i gestori degli impianti”*; è previsto l'obbligo, da parte dei gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, di predisporre un apposito *“Piano di emergenza interna (PEI)”*, entro i termini stabiliti dall'art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

-Preso atto che in seguito alla successiva emanazione della Legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato modificato l'art 184-ter *“Cessazione della qualifica di rifiuto”* del D.lgs n. 152/06 e che il Consiglio SNPA, nella seduta del 06/02/2020, con Delibera Doc. 62/20, ha approvato le *“Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del d.lgs n. 152/2006”* con le quali è stata approfondita la valutazione della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”, nell'istruttoria tecnica, per il rilascio dell'autorizzazione al recupero rifiuti al di fuori delle tipologie già previste nelle vigenti norme End of Waste e nel D.M. 05/02/1998.

- VISTO inoltre che l'art. 184-ter del D.lgs n. 152/06, relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. “end of waste”), al comma 3, come modificato dal d.l. n. 77/2021 recita: *“In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*

- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.”

-Considerato che la Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 54775 del 28/10/2020, ha fatto pervenire un'integrazione spontanea relativa ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, comunicando la procedura che la ditta intende adottare per definire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, allegando:

- scheda tecnica FIRI_Prod_01:2020 relativa alle specifiche tecniche degli IBC rigidi preparati per il riutilizzo (ricondizionati) e dei loro componenti;
- scheda tecnica FIRI_Prod_02:2020 relativa alle caratteristiche dei fusti metallici preparati per il riutilizzo (ricondizionati);
- scheda tecnica FIRI_Prod_03:2020 relativa alle caratteristiche dei fusti in plastica preparati per il riutilizzo (ricondizionati);
- dichiarazione di conformità relativa all'EOW prodotta;
- scheda di caratterizzazione rifiuto che verrà richiesta ai produttori/detentori;
- planimetria aggiornata.

-Il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 2438 del 18/01/2021, ha richiesto integrazioni in merito a quanto segue:

- la definizione del lotto sottoposto a certificazione per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- le verifiche che la ditta prevede di eseguire sull'MPS in uscita, integrando quanto già proposto con ulteriori analisi (es. analisi del peso del fusto al fine di verificare che lo stesso non abbia subito corrosioni, prove di tenuta, ecc.);
- la durata massima del deposito delle MPS prodotte;
- le modalità di verifica sull'intero fusto, corredato di tutte le sue componenti (guarnizioni, tappi, rubinetti, ecc..) che verranno effettuate prima di dichiarare il fusto MPS;
- la gestione dell'acqua di lavaggio dei fusti, specificando ogni passaggio ovvero eventuali ricircoli di acqua, tipologie di acqua utilizzate, modalità di lavaggio ecc.

-La ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 9383 del 17/02/2021, ha fornito le integrazioni richieste specificando che:

- il lotto viene definito in base all'ordine del cliente, se l'ordine contiene più tipologie di imballaggi viene definito un lotto per ogni tipologia; tali lotti vengono identificati con un numero progressivo, la data di preparazione e vengono etichettati con un'etichetta contenente le informazioni del lotto;
- l'MPS in uscita viene verificato in base al "Protocollo di gestione rifiuti interno" definito dalla Ditta e dalle linee guida della FIRI presentate dalla Ditta con prot. n. 54775 del 28/10/2020;

- la durata massima dell'MPS per quanto concerne la rigenerazione dei fusti non è specificata in normativa;
- le verifiche sull'intero fusto verranno eseguite in conformità al "Protocollo di gestione rifiuti interno" definito dalla Ditta e dalle linee guida della FIRI;
- i fusti della filiera alimentare sono in metallo con coperchio mobile, provengono esclusivamente dalla filiera alimentare, vengono lavati solo con acqua a 80° e sono sottoposti ai medesimi controlli rispetto le altre tipologie di fusto; gli imballaggi così ricondizionati sono imballaggi secondari, ossia non entrano mai in contatto con l'alimento in quanto quest'ultimo viene inserito nel fusto con un sacchetto (imballaggio primario);
- le acque di lavaggio utilizzate provengono dall'acquedotto pubblico, l'acqua viene usata in tre postazioni vicine, la prima ha un getto rivolto verso l'alto sul quale viene posto il fusto con l'apertura rivolta verso il basso e consente la pulizia interna dei fusti, la seconda sempre dedicata ai fusti è costituita da una macchina che spazzola e lava i fusti, mentre la terza è dedicata alla pulizia degli IBC mediante idropulitrice e al lavaggio di coperchi e cerniere. L'area lavaggio è caratterizzata da una griglia che consente la raccolta dell'acqua e l'accumulo in una vasca di 8 mc che periodicamente viene svuotata e l'acqua inviata a smaltimento, ossia non si prevede un ricircolo; Esclusivamente su scelta del titolare, che in funzione delle caratteristiche dell'acqua accumulata nella vasca da 8 mc, l'acqua può essere spostata mediante pompa e con passaggio da un filtro, in una seconda vasca da 5 mc in modo che possa poi essere riutilizzata per un primo risciacquo (prelavaggio di imballaggi particolarmente sporchi);
- gli imballaggi vengono ritirati vuoti, perciò, non contengono sostanze e gli stessi sono codificati dai produttori come imballaggi non pericolosi;
- attraverso l'invio di nuova dichiarazione antincendio, emerge che l'insediamento non è soggetto a SCIA antincendio in quanto i limiti della attività 44 e 70 del DPR 151/2011 sono rispettati (i quantitativi considerati dal tecnico che ha redatto la perizia riguardano solo i materiali combustibili (plastica e legno) tali quantità non rispecchiano quelle in autorizzazione in quanto tali quantità considerano anche imballaggi in materiale non combustibile;
- la ditta non intende ritirare il codice ERR 150110*.

-Questa Provincia ha, in seguito, precisato che il lotto massimo di EoW non può essere un quantitativo variabile, che la durata massima dell'MPS per quanto concerne la rigenerazione dei fusti deve essere pari a un periodo prefissato e che il ricircolo delle acque deve essere meglio specificato;

-La Ditta, con nota agli atti provinciali prot. n. 19581 del 06/04/2021, ha fatto pervenire un'integrazione spontanea con la quale ha richiesto l'alternanza degli EER 150102, 150104 e 150106 nelle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso indicando che, garantirà la pulizia dell'area, se necessario, quando nelle piazzole viene modificato l'EER stoccato e la presenza della idonea cartellonistica per ogni area funzionale. Inoltre, ha allegato la planimetria rifiuti aggiornata in base alla modifica richiesta.

-In seguito, la Ditta, al fine di specificare e chiarire quanto presentato con prot. n. 54775 del 28/10/2020, ha fornito un'ulteriore integrazione spontanea, pervenuta agli atti provinciali con prot. n. 27509 del 12/05/2021; le modifiche, fornite ad integrazione della precedente integrazione di cui al prot. n. 9383 del 17/02/2021, sono le seguenti:

- la Zona 6 in planimetria viene suddivisa in due sotto aree denominate Zona 6A e 6B esclusive, rispettivamente, una per ogni EER 150103 e 191207;

- la Ditta ha dichiarato che non è in grado di specificare la capacità di trattamento per ogni singola operazione (R3 e R4); tale per cui, dato che la Ditta è autorizzata a trattare complessivamente 600 t/anno, la scrivente, intende definire la capacità di trattamento per ogni singola operazione (R3 e R4) come segue:

- capacità trattamento operazione R3: 300 t/anno;
- capacità trattamento operazione R4: 300 t/anno;

-la ditta ha fornito l'autocertificazione che la cessazione della qualifica di rifiuto avviene entro i 6 mesi (al fine di beneficiare dello sconto sulla garanzia finanziaria);

- la ditta ha fornito, la dichiarazione che il materiale stoccato di rifiuti e MPS verrà gestito nel rispetto dei limiti di stoccaggio della normativa Antincendio ossia ai sensi del DPR 151/11;

- la ditta ha definito i seguenti lotti, specificati in funzione della tipologia di imballaggio che verrà recuperato e come richiesto dalle Linee Guida SNPA:

- fusti in plastica lotto: 100 fusti
- fusti in metallo lotto: 300 fusti
- IBC lotto: 80 fusti;

-per quanto concerne le acque di lavaggio dei fusti recuperate la ditta ha specificato che le acque di lavaggio utilizzate provengono dall'acquedotto pubblico, l'acqua viene usata in tre postazioni vicine, la prima ha un getto rivolto verso l'alto sul quale viene posto il fusto con l'apertura rivolta verso il basso e consente la pulizia interna dei fusti, la seconda sempre dedicata ai fusti è costituita da una macchina che spazzola e lava i fusti, mentre la terza è dedicata alla pulizia degli IBC mediante idropulitrice e al lavaggio di coperchi e cerniere (lavaggio manuale). L'area lavaggio è caratterizzata da una griglia che consente la raccolta dell'acqua e l'avvio dell'acqua (ad eccezione dell'acqua utilizzata per il lavaggio esterno dei fusti, effettuato con apposita macchina, che viene poi inviata direttamente in fognatura) in una vasca di 8 mc che periodicamente viene svuotata e l'acqua inviata a smaltimento, ossia non si prevede un ricircolo; il ciclo di utilizzo non prevede un ricircolo d'acqua predefinito, costante e gestito da qualche impianto di depurazione, ma esclusivamente su scelta del titolare, in funzione delle caratteristiche dell'acqua accumulata nella vasca da 8 mc, l'acqua può essere spostata mediante pompa e con passaggio da un filtro a maglia metallica, in una seconda vasca da 5 mc in modo che possa poi essere riutilizzata per un primo risciacquo di alcuni imballaggi (prelavaggio di imballaggi particolarmente sporchi);

- per il ricircolo dell'acqua verranno controllati i seguenti parametri:

- verifica visiva della torbidità dell'acqua, l'acqua deve risultare limpida
- verifica dell'assenza di schiume in superficie
- verifica olfattiva, l'acqua non deve presentare alcun odore
- verifica del PH, deve essere compreso tra 5,5 e 9,5

Verrà tenuto apposito registro con la tracciabilità dei ricircoli, il quale riporterà i dati sopra misurati e si avrà riferimento ai lotti lavati con l'acqua ricircolata.

Oltre a quanto sopra comunicato dalla ditta, si intende precisare che la stessa dovrà, entro 30 giorni dalla ricezione del presente atto, in aggiunta:

- predisporre un idoneo protocollo scritto di gestione delle acque ricirkolate;
- dotarsi del registro dedicato alla tracciabilità dei ricircoli;
- predisporre un idoneo protocollo gestione rifiuti;
- potrà conservare in stoccaggio i fusti MPS prodotti per massimo un anno, trascorso tale periodo, i fusti rigenerati tornano ad essere rifiuto che la ditta deve mandare a recupero presso una terza azienda.

-Preso atto che la Città Metropolitana di Milano, seguendo le indicazioni tecniche per l'istruttoria dell'autorizzazione "caso per caso" delle sopraccitate Linee Guida SNPA, con Atto del Dirigente dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, R.G. n. 8458 del 30/11/2020, ha emanato un Provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06, per un'attività di recupero rifiuti identica a quella della Ditta in oggetto.

Il Responsabile del procedimento, in considerazione dell'attività di recupero (R3 e R4) e della tipologia del rifiuto non pericoloso oggetto di rinnovo dell'autorizzazione di cui si tratta, cioè fusti in metallo (cod. EER 150104) e fusti/cisternette in plastica (cod. EER 150102 e 150106), ha ritenuto di applicare le medesime Linee Guida ISPRA relative al "caso per caso", con le valutazioni di seguito esposte:

Valutazione della sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di E.O.W.

1 - Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del D.lgs. n.152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate	
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Lo scopo del processo di recupero è la rigenerazione di imballaggi plastici e metallici, quali cisternette, IBC, taniche e fusti, per essere destinati al riuso tal quale, quindi in grado di sostituire, per caratteristiche e proprietà, un analogo imballaggio nuovo.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Gli imballaggi in plastica, metallo e materiale misto (IBC) sono comunemente utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di varie sostanze (ad oggi chimiche/alimentari/cosmetiche/tessili) necessarie per numerosi processi industriali. Si può quindi ritenere che la domanda di imballaggi in plastica e metallo, quali cisternette, IBC, taniche e fusti, sia reale e costante.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti	Gli imballaggi plastici, metallici e materiale misto (IBC) vengono adeguatamente ricondizionati al fine di eliminare ogni traccia di materiale precedentemente stoccato all'interno di essi. Al fine di soddisfare i requisiti tecnici si effettuano anche sostituzione di componenti e trattamenti per la completa rigenerazione della struttura fisica dell'imballaggio. I materiali EoW in uscita dall'impianto vengono trattati secondo le specifiche del documento "Protocollo di gestione rifiuti interno" e posseggono tutte le caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche specifiche "FIRI_Prod_01:2020" (per gli IBC), "FIRI_Prod_03:2020" (per le cisternette) e "FIRI_Prod_02:2020" (per i fusti metallici), tutti redatti dalla Federazione Italiana Recupero Imballaggi
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	La produzione di imballaggi plastici, metallici e materiale misto (IBC) EoW destinati al riuso permette di sostituire un prodotto nuovo, eliminando quindi tutta la sua filiera di produzione, dalla produzione di materie prime al processo industriale, generando quindi un beneficio in termini di

	impatti ambientali evitati. Gli imballaggi in plastica o metallo EoW sono assolutamente privi di ogni tipo di contaminazione, motivo per cui non risultano essere un potenziale pericolo per l'utilizzatore finale.
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni , il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

2 - Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dalla Legge n. 128 del 02/11/2019:

Confronto tra i criteri dettagliati e decreto sulle procedure semplificate		
Criteri		Norme tecniche di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.
1	Materiali in entrata ammissibili	I codici EER per cui è previsto il recupero attraverso operazioni R13 e R3 non ricompresi nel DM del 05 febbraio 1998 s.m.i. sono i seguenti: 150102 imballaggi in plastica 150106 imballaggi in materiali misti I codici EER per cui è previsto il recupero attraverso operazioni R13 e R4 compresi nel DM del 05 febbraio 1998 s.m.i. sono i seguenti: 150104 imballaggi metallici
2	Processi e tecniche di trattamento consentiti	L'operazione di recupero ammessa, di cui all'allegato C del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I è il recupero R3 per gli imballaggi plastici e il recupero R4 per gli imballaggi metallici. Queste consistono: <i>a) raschiatura e lavaggio manuale, utilizzando idropulitrice ad acqua e spazzole, dei coperchi e rimozione della frazione grossolana (etichette e scritte) presente sui contenitori;</i> <i>b) lavaggio, dei contenitori, con attrezzatura semiautomatica ad acqua e idropulitrice ad acqua con sistema di raccolta dei reflui e stoccaggio degli stessi in cisterna in attesa di conferimento a soggetti autorizzati (eventuale ricircolo per il prelavaggio a discrezione del titolare e nel rispetto del protocollo gestione acque di ricircolo)</i>
3	Criteri di qualità per i materiali di cui è	Gli imballaggi in plastica e metallo

	cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	EoW, quali cisternette IBC, taniche o fusti, prodotti attraverso le operazioni R3 e R4, si presentano completamente privi di contaminazione da parte delle sostanze precedentemente stoccate, e garantiscono la completa funzionalità di tutte le componenti. Ogni imballaggio EoW prodotto risponde alle caratteristiche stabilite nelle schede tecnico specifiche "FIRI_Prod_01:2020" (per gli IBC), "FIRI_Prod_03:2020" (per le cisternette) e "FIRI_Prod_02:2020" (per i fusti metallici), tutti redatti dalla Federazione Italiana Recupero Imballaggi.
4	Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento	L'impianto è dotato di un "Protocollo di gestione rifiuti interno", i cui scopi sono l'automonitoraggio ed il controllo della qualità dei materiali EOW prodotti, attraverso la standardizzazione dei processi di gestione e trattamento dei rifiuti ed in particolare del recupero di essi attraverso le operazioni R3 e R4. Inoltre, vengono seguite le procedure disposte dalla Federazione Italiana Recupero Imballaggi, contenute nei documenti "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delle cisternette/IBC e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo" e "Procedura per il controllo dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei fusti metallici e dei loro componenti attraverso operazioni di preparazione per il riutilizzo".
5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Allegata autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità delle EOW a quanto dichiarato nella relazione tecnica e a quanto autorizzato

In considerazione dell'attività di recupero (R4) e della tipologia del rifiuto non pericoloso oggetto di rinnovo dell'autorizzazione di cui si tratta, per i **fusti in metallo (cod. EER**

150104) si applica, in aggiunta al “caso per caso” sopra esposto, il punto 3.5 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come di seguito esposto:

3.5 Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140].

3.5.1 Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.

3.5.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre, n. 927 e successive modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.5.3 Attività di recupero: lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4].

3.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari.

Mentre in considerazione dell'attività di recupero (R3 e R4) e della tipologia del rifiuto non pericoloso oggetto di rinnovo dell'autorizzazione di cui si tratta, **per i fusti in plastica (cod. EER 150102) e le cisternette in plastica (cod. EER 150106)** non risulta applicabile il DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., per cui si applica la casistica del “caso per caso”, conforme alle Linee Guida ISPRA, sopra esposte.

-Considerato che il d.l. n. 77/2021, convertito con L. 108/2021, per le autorizzazioni “caso per caso”, rilasciate in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter citato, ha introdotto l'obbligatorietà del parere di ARPA;

-considerato, inoltre, che il decreto n. 12584 del 23/09/2021 avente ad oggetto: *“APPROVAZIONE INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 28/07/2021”*, all'Allegato A *“Indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28/07/2021”*, ha individuato i casi “end of waste”, per i quali il parere di ARPA è da acquisire obbligatoriamente. Il caso specifico rientra nella tipologia “end of waste” denominata g): quindi, nel caso di cui si tratta, il parere ARPA è obbligatorio e vincolante.

-La Provincia di Mantova con nota prot.n. 37236 del 07/07/2021, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n.77 del 31.05.2021, art.34 che ha modificato l'art. 184-ter c.3, ha richiesto ad ARPA l'espressione del parere di competenza relativamente all'istanza presentata dalla ditta.

-ARPA con propria nota in atti prot. n. arpa_mi.2021.0120085 del 27/07/2021 ha richiesto al soggetto istante integrazioni necessarie per l'espressione del parere di competenza sopra citato, in particolare a riguardo l'aggiornamento del protocollo accettazione dei rifiuti, oltre a documentazione per l'approfondimento della verifica del rispetto del punto b) del comma 1 dell'art. 184-ter del TUA.

- La ditta Fustameria Mantovana s.r.l. con nota n.s. prot. arpa_mi.2021.0201390 del 23/12/2021 ha provveduto ad inviare la seguente documentazione:

Bozza dichiarazione e caratterizzazione
Caratteristiche fusti in plastica

Caratteristiche fusti metallici ricondizionati

Caratteristiche IBC ricondizionati

Protocollo gestione rifiuti.

-ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova, esaminata la documentazione presentata dalla azienda Fustameria Mantovana s.r.l. per il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/06 e s.m.i. n. 1882 del 23/07/2009 per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi mediante le inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e di smaltimento (D15), in conformità al Decreto-legge n.77 del 31.05.2021, art.34 che ha modificato l'art. 184-ter c.3 del TUA, ha rilasciato, con nota agli atti provinciali prot.n. 15269 del 25/03/2022, il parere allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

-Il D.d.s. n. 12584 del 23/09/2021 avente ad oggetto: *"APPROVAZIONE INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 28/07/2021"*, ha adottato come modello di Dichiarazione di Conformità (DDC) il ~~qui~~ format è incluso nell'Allegato B: *"Modello di dichiarazione di conformità"*; a tale proposito, la Ditta dovrà procedere come segue:

+ per le tipologie End of Waste (EoW) in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è normata da decreti ministeriali o regolamenti europei specifici per ogni settore merceologico, la Dichiarazione di Conformità (DDC) dovrà essere conforme allo specifico decreto ministeriale/regolamento europeo del settore merceologico di riferimento della ditta; tale Dichiarazione di Conformità (DDC) dovrà essere trasmessa in formato elettronico alle Autorità competenti con cadenza temporale pari ad un anno in concomitanza alla trasmissione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo, previsto dall'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 s.m.i.;

+ per le tipologie End of Waste (EoW) in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è valutata secondo regolamenti o criteri che non prevedono una specifica D.d.s. 12584 del 29/09/2021; tale Dichiarazione di Conformità (DDC) dovrà essere trasmessa in formato elettronico alle Autorità competenti con cadenza temporale pari ad un anno in concomitanza alla trasmissione dei risultati del piano di monitoraggio e controllo, previsto dall'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 s.m.i..

Garanzia finanziaria

PREMESSO che:

il *"Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti"*, in data 10/11/2020, al quesito relativo al fatto *"se i depositi di rifiuti lavorati in attesa di cessare di essere rifiuti (materiali in attesa di dichiarazione di conformità) debbano essere autorizzati come messa in riserva (R13) e, in caso, come debba essere calcolata la garanzia finanziaria"*, ha determinato e verbalizzato quanto segue:

"Si ritiene comunque che, nel caso sia autorizzata l'operazione R13, a tali depositi sia applicabile lo sconto del 90% sulle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 19461/2004, nel caso in cui i rifiuti cessino di essere tali entro 6 mesi".

A tale proposito, la Ditta ha dichiarato:

- che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi. Pertanto, alla Ditta viene applicata la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, per la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;

- di effettuare la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto entro 6 mesi dalle operazioni recupero R3 ed R4. Pertanto, alla Ditta viene applicata la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto per il deposito temporaneo dei rifiuti in fase di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto di 150 mc, atteso che quanto ivi depositato cessa la qualifica di rifiuto entro i successivi 6 mesi dalla data di recupero (R3 o R4).

ATTESO che:

per quanto sopra esposto, l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in 128.894,82 Euro, comprensivo della tariffa agevolata al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e dei rifiuti, già trattati, in attesa di cessare di essere rifiuti (materiali in attesa di dichiarazione di conformità), ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 1.005,8 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto stoccati nelle ZONE 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, pari a 17.7764,45 (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);

- recupero (R3 e R4) per una quantità massima di 600 t/anno, corrisponde a Euro 21.195,38;

- messa in riserva (R13) di 494,2 mc di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero (R3 e R4), stoccati nelle ZONE 3, 4, 5, 6A e 6B, pari a 87.285,68 Euro

- messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti già trattati, in attesa di certificazione per la cessazione della qualifica di rifiuto stoccati nelle ZONE 13 e 18, pari a 2.649,31 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);

- deposito preliminare (D15) di 9 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (R3-R4), pari a Euro 1.766,28;

senza l'applicazione della riduzione di garanzia, prevista dalla normativa regionale vigente, l'importo effettivo corrisponderebbe a 314.384,9 Euro.

Si evidenzia che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla Ditta. Pertanto, la Ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Castiglione delle Stiviere specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopracitata.

La Ditta, al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria nella quale risulti richiamato il presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento decorerà dalla data di formale accettazione della garanzia da parte di questa Provincia.

DATO ATTO che:

- il Servizio procede alla verifica sistematica d'ufficio della titolarità del soggetto, che presenta la domanda attraverso visure camerali.

- Sono state correttamente versate da parte dell'istante le spese di istruttoria.

- L'istanza è stata trattata nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande relative a titoli di analoga complessità assegnate all'istruttore di riferimento e nel rispetto dei tempi d'arrivo delle integrazioni e/o dei pareri e/o dei nulla osta richiesti.

-L'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole; in particolare le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alla planimetria, al fac-simile del certificato di conformità EOW ed al Nulla Osta allo scarico idrico rilasciato dalla AATO allegati al presente atto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

RICORDATO:

- che il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 858 giorni e che l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole. Difatti, le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni sono riportate, nei relativi capitoli di settore dell'Allegato Tecnico che, unitamente alla planimetria allegata, costituisce parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

RITENUTO che la disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento, per il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, di cui al provvedimento n. 1882 del 23/07/2009 e s.m.i., per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi mediante le inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4) e di smaltimento (D15) dell'impianto, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell'Industria, n. 39.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le norme di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del

D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;

- D.d.g. 25 luglio 2011 - n. 6907 Approvazione delle “Linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990, inerente: “Approvazione del programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche”;

- la D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le “modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- la Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 06/02/2020, Doc. 62/20, di approvazione delle “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del d.lgs n. 152/2006”.

RICHIAMATE:

le autorizzazioni, già rilasciate alla Ditta, per la gestione dei rifiuti presso l’impianto in oggetto:

- Determinazione n. 1882 del 23/07/2009, rilasciata alla ditta ditta Fustameria Mantovana SNC con sede legale a Mazzin in Via Fontanazzo - Strèda Ponjin, 225 (TN). Rinnovo dell’autorizzazione con variante non sostanziale alla gestione dell’esercizio alle operazioni di messa in riserva (R13), il deposito preliminare (D15), il recupero (R3) ed riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito a Castiglione delle Stiviere (MN) Via dell’Industria, 39 di cui alla Determinazione n. 1.698 del 05/08/03 Art. 210 D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

- Atto Dirigenziale n. 21/24 del 12/02/2013, inerente la Variazione della Ragione Sociale della Determinazione n. 1882 del 23/07/2009, rilasciata alla ditta Fustameria Mantovana S.r.l. con sede legale a Mazzin in Via Fontanazzo - Strèda Ponjin, 225 (TN);

- Atto Dirigenziale n. 21/98 del 27/05/2013, relativo a rettifica errori materiali presenti nell’Atto Dirigenziale n. 21/24 del 12/02/2013;

- l’Atto Dirigenziale n. PD/921 del 30/06/2017, avente per oggetto “Ditta Fustameria Mantovana S.r.l., sede legale in Mazzin (TN), Via Streda de l’Albolina n. 531. Variazione sede legale dell’autorizzazione gestione rifiuti, ex art. 208 del D.L.vo n. 152/06, rilasciata con Determinazione n. 1882 del 23/07/2009 e s.m.i. per l’esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4, R3) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, presso l’impianto sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell’Industria n. 39”.

Richiamate le norme di settore relative agli scarichi in pubblica fognatura:

- la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 s.m.i., recante “Norme in materia Ambientale”;

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006 recante: “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26”;

- la D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06 recante: Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006;

- il Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06 recante: “Disciplina e regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma1, lettera a) della L.R. 12 dicembre 2003, n° 26”.

RICHIAMATO:

il Nulla Osta, agli atti provinciali prot. n. 47450 del 08/08/2019, rilasciato dall'A.A.T.O., con provvedimento n. 999 del 7 agosto 2019, inerente all'autorizzazione allo scarico allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento.

RICHIAMATI altresì

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 in vigore dal 18/05/2019 ed aggiornato con deliberazione n.21 del 29 aprile 2021;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l'atto prot. n. 50663 del 01/10/2021 di nomina dell'incarico dirigenziale al Dott. Ing. Sandro Bellini di Dirigente dell'Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- il provvedimento del Dirigente prot.n.53826 del 19/10/2021 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA";

PARERI

DATO ATTO che:

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);
- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui si tratta;

tutto ciò premesso

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

il rinnovo dell'autorizzazione unica, rilasciata con Determinazione del Dirigente n. 1882 del 23/07/2009, per l'esercizio dell'impianto della Ditta FUSTAMERIA MANTOVANA S.r.l., sito in Castiglione delle Stiviere (MN), Via dell'Industria n. 39, alle condizioni e prescrizioni specificate nell'Allegato tecnico, nel parere di ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova e nella planimetria allegata, che fanno parte integrante del presente provvedimento di Autorizzazione Unica.

Il presente provvedimento di Autorizzazione Unica esplica in particolare gli effetti di:

- autorizzazione alla gestione dell'impianto per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, mediante le operazioni di recupero (R13, R3) e di smaltimento (D15);

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento, alle condizioni previste nel Nulla Osta dell'A.A.T.O. di Mantova, n. 999 del 7 agosto 2019, corredato dalle relative prescrizioni del gestore s.i.i.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S. Val Padana, che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto.

L'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della presente atto al soggetto interessato ed è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione di una nuova garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Mantova, nella quale dovranno essere richiamati gli estremi della presente Autorizzazione Unica. La mancata presentazione della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'allegato B della D.G.R. n. 19461/04, potrà comportare revoca del provvedimento stesso come previsto nella sopraccitata D.G.R.

La Ditta ha dichiarato:

- che i rifiuti, di cui si effettua la messa in riserva in accettazione all'impianto, vengono avviati al recupero entro 6 mesi. Pertanto, alla Ditta viene applicata la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, per la messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- di effettuare la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto entro 6 mesi dalle operazioni recupero R3 ed R4. Pertanto, alla Ditta viene applicata la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto per il deposito temporaneo dei rifiuti in fase di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto di 150 mc, atteso che quanto ivi depositato cessa la qualifica di rifiuto entro i successivi 6 mesi dalla data di recupero (R3 o R4).

Per quanto sopra esposto, l'ammontare dell'importo di garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato in 128.894,82 Euro, comprensivo della tariffa agevolata al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e dei rifiuti, già trattati, in attesa di cessare di essere rifiuti (materiali in attesa di dichiarazione di conformità), ed è relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 1.005,8 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto stoccati nelle ZONE 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, pari a 17.7764,45 (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);
- recupero (R3 e R4) per una quantità massima di 600 t/anno, corrisponde a Euro 21.195,38;
- messa in riserva (R13) di 494,2 mc di rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero (R3 e R4), stoccati nelle ZONE 3, 4, 5, 6a e 6b, pari a 87.285,68 Euro
- messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti già trattati, in attesa di certificazione per la cessazione della qualifica di rifiuto stoccati nelle ZONE 13 e 18, pari a 2.649,31 Euro (tariffa applicata al 10% per recupero entro 6 mesi);
- deposito preliminare (D15) di 9 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero (R3-R4), pari a Euro 1.766,28;

senza l'applicazione della riduzione di garanzia, prevista dalla normativa regionale vigente, l'importo effettivo corrisponderebbe a 314.384,9 Euro.

Si evidenzia che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla Ditta. Pertanto, la Ditta, a partire dalla messa in esercizio, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Castiglione delle Stiviere specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto. Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopracitata.

La presente garanzia, data l'evoluzione normativa in corso in materia di End of Waste a seguito della modifica dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, potrà essere adeguata in caso di emanazione di specifiche atti normativi di livello nazionale o regionale concernenti la materia specifica.

Nel caso in cui la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari per mantenere la riduzione sopracitata, è tenuta a darne immediata comunicazione alla Provincia e ad integrare contestualmente la garanzia finanziaria per la quota corrispondente.

La presentazione della garanzia finanziaria deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto. Nelle more di detta presentazione e successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa.

La presentazione di tutti i chiarimenti/integrazioni prescritti dal presente atto, dall'allegato tecnico rifiuti e del parere rilasciato da ARPA Lombardia Dipartimento di Mantova, riguardo il "caso per caso" EoW, Pratica n. 2021.9.57.34, deve avvenire entro **60 giorni** dalla data di notifica del presente atto. I chiarimenti dovranno essere notificanti alla scrivente Provincia, al Comune di Castiglione delle Stiviere, alla A.A.T.O. della provincia di Mantova, all'A.T.S. Val Padana e all'A.R.P.A. di Mantova e alla Regione Lombardia. Nelle more di detta presentazione, agli enti sopra detti, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa.

Lo svincolo della garanzia finanziaria già prestata, per l'attività di gestione rifiuti riferita all'autorizzazione unica n. 1882 del 23/07/2009, è subordinato all'accettazione della nuova garanzia.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, ha la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di emanazione, e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata. La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà comunque produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione e/o revoca ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del

caso, i provvedimenti di cui al precedente punto; per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.L.vo 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. di Mantova.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 6511 del 21 aprile 2017, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta e trasmessa al Comune di Castiglione delle Stiviere, alla A.A.T.O. della provincia di Mantova, all'A.T.S. Val Padana, all'A.R.P.A. di Mantova e alla Regione Lombardia.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso ovvero dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Mantova, li 08/04/2022

Il Dirigente dell'AREA 4
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE
Dr. Ing. Sandro Bellini

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE N.
76779/2010 DEL 04/10/2010 - Ag. Entrate Dir. Reg. Lombardia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni